*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 7

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Martedì, 8 gennaio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1973

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1973, n. **883**.

**Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella *A* allegata alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge:

i prodotti contenenti almeno l'80 per cento in peso di fibre tessili;

le ricoperture di mobili, di pavimenti, di materassi, di ombrelli, di ombrelloni; gli articoli da campeggio, nonchè le federe coibenti di calzature e guanti quando i detti prodotti contengano fibre tessili per almeno l'80 per cento del loro peso;

i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, quando ne sia specificata la composizione in fibre tessili.

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Art. 4.

Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella *A* di cui al precedente articolo 2 per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

E' vietato l'uso di dette denominazioni per designare qualsiasi altra fibra sia a titolo principale, sia in forma di radicale, di aggettivo e simili, indipendentemente dalla lingua impiegata.

E' vietato l'uso della denominazione « seta » per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art. 5.

L'uso delle qualificazioni « 100 per cento », « puro », « tutto », dalle quali sia fatta precedere o seguire la denominazione di una fibra, non è ammesso se non per designare prodotti totalmente composti dalla fibra stessa. E' vietata qualsiasi altra espressione equipollente.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

E' inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre, qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponda alle disposizioni del comma precedente, a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre in mischia intima,

e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 25 per cento rispetto al peso totale della stessa. E' obbligatoria l'indicazione completa della composizione percentuale in fibra del prodotto.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 25 per cento, di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguìta dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguìta dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguìta dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguìta dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione percentuale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone trama puro lino ».

Art. 7.

Per i prodotti tessili composti da due o più fibre destinate al consumatore diretto, salvo esigenze inerenti ad un particolare prodotto la cui tecnica di fabbricazione richieda una tolleranza superiore, nelle composizioni percentuali previste dal precedente articolo è ammessa una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le percentuali in peso indicate e le percentuali in peso effettive rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Art. 8.

I prodotti tessili ai sensi della presente legge sono etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.

Le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; è però ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.

All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori finali e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 6 vengono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.

Due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.

Art. 9.

L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione « a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonchè la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente.

Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili.

Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella *A* allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massima anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

*a*) i supporti, i rinforzi, le tele, le canapine e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bot-

toni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

*b*) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

*c*) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

*d*) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Art. 12.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge.

Art. 13.

Le indicazioni figuranti sul prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme di ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 14.

Una commissione, nominata con decreto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Art. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Art. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dello acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura.

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente degli altri enti esistenti e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I funzionari dell'ispettorato tecnico dell'industria ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedirne la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno entro tre mesi alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di denominazione e composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 3 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa fino a lire 5 milioni.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori nonchè su di un periodico delle organizzazioni nazionali dei lavoratori o della cooperazione o dei dettaglianti.

E' fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del fornitore.

Art. 26.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato è autorizzato a dare esecuzione con proprio decreto alle direttive del Consiglio della CEE, di cui al precedente articolo 23, sui metodi di prelievo dei campioni e di analisi per determinare la composizione in fibre dei prodotti tessili oggetto della presente legge.

Art. 27.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato.

Art. 28.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il regolamento di esecuzione.

Art. 29.

I prodotti tessili non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire ancora commercializzati oppure immessi al consumo finale o essere importati fino a 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1973

LEONE

RUMOR — DE MITA —
COLOMBO — ZAGARI
— LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

ALLEGATO 1

## TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

| Numeri | Denominazione | Descrizione delle fibre |
|---|---|---|
| 1 | *Lana* | Fibra tratta dal vello della pecora (*Ovis aries*) |
| 2 | *Alpaca, lama, cammello, Kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, castoro* (m), *lontra* (f) (1), preceduta o meno dalla denominazione « *lana* » o « *pelo* » | Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco |
| 3 | *Pelo o crine* con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...) | Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 |
| 4 | *Seta* | Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni |
| 5 | *Cotone* | Fibra proveniente dal seme del cotone (*Gossypium*) |
| 6 | *Kapok* | Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (*Ceiba pentandra*) |
| 7 | *Lino* | Fibra proveniente dal libro del lino (*Linum usitatissimum*) |
| 8 | *Canapa* | Fibra proveniente dal libro della canapa (*Cannabis sativa*) |
| 9 | *Juta* | Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis* |
| 10 | *Abaca* | Fibra proveniente dalle guaine fogliari della *Musa textilis* |
| 11 | *Alfa* | Fibra proveniente dalla foglia della *Stipa tenacissima* |
| 12 | *Cocco* | Fibra proveniente dal frutto della *Cocus nucifera* |
| 13 | *Ginestra* | Fibra proveniente dal libro del *Cytisus scoparius* e/o *Spartium junceum* |
| 14 | *Ibisco* | Fibra proveniente dal libro del ***Hibiscus cannabinus*** |
| 15 | *Ramié* | Fibra proveniente dal libro della *Boehmeria nivea* e della *Boehmeria tenacissima* |
| 16 | *Sisal* | Fibra proveniente dalle foglie dell'*Agave sisalana* |
| 16-*bis* | *Sunn* | Fibra proveniente dal libro della *Crotolaria pincea* |
| 16-*ter* | *Henequen* | Fibra proveniente dal libro dell'*Agave* |
| 16-*quater* | *Magney* | Fibra proveniente dal libro di *Agave caulata* |
| 17 | *Acetato* | Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato |
| 18 | *Fibra alginica* | Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico |
| 19 | *Cupro* | Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale |
| 20 | *Modal* | Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15 % |
| 21 | *Fibra proteica* | Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici |
| 22 | *Triacetato* | Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato |
| 23 | *Viscosa* (2) | Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua |
| 24 | *Fibra acrilica* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
| 25 | *Clorofibra* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico o vinilitenico clorurato |
| 26 | *Fluorofibra* | Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati |
| 27 | *Fibra modacrilica* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
| 28 | *Fibra poliammidica* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico |
| 29 | *Poliestere* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico |
| 30 | *Fibra polietilenica* | Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti |

| Numeri | Denominazione | Descrizione delle fibre |
|---|---|---|
| 31 | *Fibra polipropilenica* | Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori |
| 32 | *Fibra poliureica* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico |
| 33 | *Fibra poliuretanica* | Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico |
| 34 | *Vinilal* | Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile |
| 35 | *Fibra trivinilica* | Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale |
| 36 | *Fibra di gomma* | Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
| 37 | *Elastam* | Fibra elastomerica costituita per almeno lo 85 % della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
| 38 | *Vetro tessile* | Fibra costituita da vetro |
| 39 | *Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »* | Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate |

(1) E' vietato impiegare queste denominazioni specifiche senza le indicazioni di composizione previste all'articolo 6, commi primo e secondo, per una mischia di peli fini e di fibre provenienti dal vello della pecora.

(2) Durante un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la fibra di cui al n. 23 (viscosa) può essere denominata anche « rayon », accompagnata o meno dalla denominazione « viscosa », quando trattasi di filo continuo, e « fiocco viscosa » quando trattasi di fibra discontinua.

ALLEGATO B

## TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

| Numero delle fibre | Fibre | Percentuali |
|---|---|---|
| 1 e 2 | *Lana e peli:* | |
| | fibre pettinate | 18,25 |
| | fibre cardate | 17 — |
| 3 | *Peli:* | |
| | fibre pettinate | 18,25 |
| | fibre cardate | 17 — |
| | *Crine:* | |
| | fibre pettinate | 16 — |
| | fibre cardate | 15 — |
| 4 | *Seta* | 11 — |
| 5 | *Cotone:* | |
| | fibre normali | 8,50 |
| | fibre mercerizzate | 10,50 |
| 6 | *Kapok* | 10,90 |
| 7 | *Lino* | 12 — |
| 8 | *Canapa* | 12 — |
| 9 | *Juta* | 17 — |
| 10 | *Abaca* | 14 — |
| 11 | *Alfa* | 14 — |
| 12 | *Cocco* | 13 — |
| 13 | *Ginestra* | 14 — |
| 14 | *Kenaf* | 17 — |
| 15 | *Ramie* (fibra sbiancata) | 8,50 |
| 16 | *Sisal* | 14 — |
| 16-*bis* | *Sunn* | 12 — |
| 16-*ter* | *Henequen* | 14 — |
| 16-*quater* | *Magney* | 14 — |
| 17 | *Acetato* | 9 — |
| 18 | *Alginica* | 20 — |
| 19 | *Cupro* | 13 — |
| 20 | *Modal* | 13 — |
| 21 | *Proteica* | 17 — |

| Numero delle fibre | Fibre | Percentuali |
|---|---|---|
| 22 | *Triacetato* | 7— |
| 23 | *Viscosa* | 13— |
| 24 | *Acrilica* | 2— |
| 25 | *Clorofibra* | 2— |
| 26 | *Fluorofibra* | 0— |
| 27 | *Modacrilica* | 2— |
| 28 | *Poliamidica* (6-6): | |
| | fibra discontinua | 6,25 |
| | filo continuo | 5,75 |
| | *Poliamidica* 6: | |
| | fibra discontinua | 6,25 |
| | filo continuo | 5,75 |
| | *Poliamidica* 11: | |
| | fibra discontinua | 3,50 |
| | filo continuo | 3,50 |
| 29 | *Poliestere*: | |
| | fibra discontinua | 1,50 |
| | filo continuo | 3— |
| 30 | *Polietilenica* | 1,50 |
| 31 | *Polipropilenica* | 2— |
| 32 | *Poliureica* | 2— |
| 33 | *Poliuretanica* | |
| | fibra discontinua | 3,50 |
| | filo continuo | 3— |
| 34 | *Vinilal* | 5— |
| 35 | *Trivinilica* | 3— |
| 36 | *Fibra di gomma* | 1— |
| 37 | *Elaston* | 1,50 |
| 38 | *Vetro tessile*: | |
| | filo continuo di diametro superiore a 5 micron | 2— |
| | filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron | 3— |
| 39 | *Metallica* | 2— |
| | *Metallizzata* | 2— |
| | *Amianto* | 2— |
| | *Carta tessile* | 13,75 |

ALLEGATO *C*

## PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1 Ferma-maniche di camicie
2 Cinturini per orologio di materia tessile
3 Etichette e stemmi
4 Manopole imbottite e di materia tessile
5 Copri-caffettiere
6 Copri-teiere
7 Mezze maniche
8 Manicotti non di felpa
9 Fiori artificiali
10 Puntaspilli
11 Tele dipinte
12 Tessuti per rinforzi e supporti
13 Feltri
14 Prodotti tessili confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati tali
15 Ghette
16 Articoli per usi tecnici
17 Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18 Cappelli di feltro
19 Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20 Articoli da viaggio di materia tessile
21 Arazzi ricamati a mano
22 Chiusure lampo
23 Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24 Copertine di libri di materia tessile
25 Giocattoli
26 Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere co benti
27 Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm²
28 Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
29 Copriuova

30. Astucci per il trucco
31. Borse in tessuto per il tabacco
32. Custodia in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
33. Articoli di protezione per lo sport ad esclusione dei guanti
34. *Nécessaires* da toletta
35. *Nécessaires* per calzature

ALLEGATO *D*

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini
14. Fazzoletti

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **884**.

**Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge è conferita a magistrati di Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.

Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella *A* sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello.

Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella *A* è modificata la tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

Art. 2.

La tabella relativa al ruolo organico della Magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI.

| SEDI | Magistrati di Corte di cassazione | | | Magistrati di corte di appello | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Presidente | Procuratore della Repubblica | Consigliere istruttore | Procuratori aggiunti della Repubblica | Consiglieri istruttori aggiunti |
| Bari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Catania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Firenze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Milano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Napoli | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Palermo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Roma | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Torino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Trieste | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Venezia | 1 | 1 | 1 | — | — |
| TOTALE | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 |

TABELLA B

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
| Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 3 |
| Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati | 102 |
| Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati | 505 |
| Magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari | 5 941 |
| Uditori giudiziari | 350 |
| TOTALE | 6 902 |

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **885.**

**Modifica del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, concernente l'Opera nazionale invalidi di guerra.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 novembre 1964, n. 1242, vengono aggiunte le parole:

« Al personale in servizio alla data del 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni ».

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973.

**Conferma per un triennio di un membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, rettificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la designazione dell'Avvocatura generale dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

L'avv. Giovanni Gentile, sostituto avvocato generale dello Stato, è confermato per un triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1974 consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base al punto *e*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1973

LEONE

PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1973
*Registro n.* 61 *Trasporti, foglio n.* 326

**(18)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1973.

**Sostituzione di un membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile 24 dicembre 1971, n. 47.T, con il quale sono state fissate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima ed è stata fissata la data di inizio delle votazioni;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 28 febbraio 1972 redatto dalla commissione elettorale centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1972;

Vista la richiesta di esonero dall'incarico presentata dal membro supplente del consiglio di amministrazione Micheloni Mauro;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, il macchinista Iseppi Cesare è nominato membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente articolo, cessa dalla carica di membro supplente del consiglio di amministrazione il macchinista Mauro Micheloni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1973

LEONE

PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *dicembre* 1973
*Registro n.* 61 *Trasporti, foglio n.* 337

**(17)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1973.

**Norme regolamentari per la compilazione dei rapporti informativi e la formazione dei giudizi complessivi del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Preso atto della determinazione in data 27 dicembre 1972, adottata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 16 maggio 1945, n. 264;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della compilazione dei rapporti informativi e della formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati della carriera esecutiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i coefficienti numerici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . . . | fino a | punti | 30 |
| Qualità del servizio prestato . . | » | » | 15 |
| Rendimento . . . . . . . . | » | » | 30 |
| Cultura generale e capacità professionale . . . . . . . . | » | » | 15 |
| Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . | » | » | 10 |
| Totale . . . | | | 100 |

Per la determinazione del punteggio complessivo — il quale per il personale della carriera esecutiva è pari alla somma dei predetti coefficienti numerici parziali, conseguiti dall'impiegato — è salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare in aumento detta somma nel limite del 5%.

Art. 2.

Per le analoghe esigenze degli impiegati della carriera ausiliare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i coefficienti numerici massimi attribuibili per ogni giudizio parziale nonchè il relativo punteggio massimo complessivo sono stabiliti come segue:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osservanza dell'orario e degli altri doveri d'ufficio . . . . | fino a | punti | 32 |
| Qualità del servizio prestato . | » | » | 16 |
| Rendimento . . . . . . | » | » | 32 |
| Cultura generale e capacità professionale . . . . . . . . | » | » | 12 |
| Attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore . . . | » | » | 8 |
| Totale . . . | | | 100 |

Per la determinazione del punteggio complessivo — il quale anche per il personale della carriera ausiliaria è pari alla somma dei predetti coefficienti numerici parziali, conseguiti dall'impiegato — è salva la facoltà dell'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di variare in aumento detta somma nel limite del 5%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1973

RUMOR

(33)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1973.

**Sostituzione di un membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1964, n. 337, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 375;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1972, concernente la costituzione del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione anzidetta per la durata di un triennio;

Vista la nota n. 187605 in data 5 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Diego Siclari, primo dirigente presso la Ragioneria generale dello Stato, in sostituzione del dott. Carmelo Di Bella, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Diego Siclari viene nominato membro effettivo del collegio centrale dei sindaci dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, designato dal Ministero del tesoro in sostituzione del dott. Carmelo Di Bella, per la rimanente durata del triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

(13971)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1973.

**Attribuzione delle funzioni di vice direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Viste le dimissioni dalle funzioni di vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presentate in data 12 novembre 1973 dal dirigente generale dott. Walter Panicelli;

Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate a decorrere dal 1° gennaio 1974 le dimissioni dalle funzioni di vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del dirigente generale dott. Walter Panicelli.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1974 le funzioni di vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono attribuite al dirigente generale dott. Ercole Semenza.

Roma, addì 6 dicembre 1973

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1973*
*Registro n. 61 Trasporti, foglio n. 375*

(19)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

**Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973-74 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1973, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-74;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, che prevede interventi nella misura di L. 5.000.000.000 per l'esercizio 1973 a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973;

Vista la legge 8 novembre 1973, n. 736, che prevede la concessione di contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento elencati dalle norme del Fondo sociale europeo, nonchè la concessione di contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 28 luglio 1973 e 12 novembre 1973 che determinano, rispettivamente, in lire 250.000.000 e L. 300.000.000 le quote dovute al F.A.P.L. a carico dell'ANMIL per lo svolgimento di corsi di addestramento in favore degli invalidi del lavoro per gli anni addestrativi 1972-73 e 1973-74, a norma degli articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e dell'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Considerata la necessità di istituire alcuni capitoli di spesa a destinazione specifica in relazione ad altri di entrata già istituiti allo stesso scopo;

Considerata la necessità di integrare con altri elementi la denominazione di alcuni capitoli di entrata e di spesa per renderli maggiormente aderenti all'oggetto cui si riferiscono;

Considerata la necessità di istituire un capitolo di entrata allo scopo di distinguere gli interessi attivi in relazione alle fonti che li producono;

Considerata l'opportunità di istituire appositi capitoli sui quali far gravare le spese relative ai particolari corsi e cantieri attuati a norma del decreto legge 5 novembre 1973, n. 658 prima citato, nei comuni colpiti dalla infezione colerica;

Considerata la necessità di istituire apposito capitolo di spesa per gli interventi a carico del F.A.P.L. previsti dalla legge 8 novembre 1973, n. 736, prima citata;

Considerata l'opportunità di adeguare lo stanziamento di taluni capitoli di spesa risultato esuberante alle attuali esigenze finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1973-74, sono apportate le seguenti variazioni:

*In aumento:*

PARTE I. — ENTRATE

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 5102. — Assegnazioni straordinarie dello Stato . . . | L. 5.000.000.000 | |
| Cap. 5213. — Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (articoli 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . . . . . . . . . . | » 550.000.000 | |
| Totale aumento delle entrate . . . | | L. 5.550.000.000 |

*In diminuzione:*

PARTE II. — SPESE

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 5121. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . . . . . . | L. 2.000.000.000 | |
| Cap. 5126. — Spese per la predisposizione, assistenza tecnica e finanziamento, mediante erogazione di contributi alle regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale nei casi di rilevante conversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonchè di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, oppure quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito regionale . . . . . . . . . . | » 4.000.000.000 | |
| Totale diminuzione delle spese . . . | | L. 6.000.000.000 |
| Totale delle disponibilità . . . . . | | L. 11.550.000.000 |

*In aumento:*

PARTE II. — SPESE

| | |
|---|---|
| Cap. 5132 (*di nuova istituzione*). — Spese per la istituzione ed il funzionamento di cantieri di lavoro e di rimboschimento istituiti nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658) . . . . . . . . . . . . | L. 2.000.000.000 |
| *A riportare* . . . | L. 2.000.000.000 |

| | |
|---|---|
| *Riporto* . . . | L. 2.000.000.000 |
| Cap. 5133 (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore delle regioni Campania e Puglia per l'istituzione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale nei comuni colpiti dalla infezione colerica nell'agosto e settembre 1973 (decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658) . | » 3.000.000.000 |
| Cap. 5134 (*di nuova istituzione*). — Contributi a favore di operatori economici pubblici e privati — di cui all'art. 8 della decisione 1° febbraio 1971, n. 71/66, del Consiglio dei Ministri della CEE — che predispongano e presentino progetti entro il 31 dicembre 1973, relativi ai settori di intervento di cui alle norme del Fondo sociale europeo, nonchè contributi a favore delle regioni o di enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori (legge 8 novembre 1973, n. 736) . | » 6.000.000.000 |
| Cap. 5154. — Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) . | » 97.295.000 |
| Cap. 5202. — Contributi alle regioni a statuto ordinario per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) | » 452.705.000 |
| Totale a pareggio . | L. 11.550.000.000 |

Art. 2.

Alla denominazione di alcuni capitoli sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE II. — SPESE

Cap. 1091: la denominazione è sostituita con: «Rimborso di somme erroneamente affluite al F.A.P.L. anche nei precedenti esercizi finanziari, antecedentemente al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10».

Cap. 1032: la denominazione è sostituita con: «Finanziamento dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478)».

Art. 3.

Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del F.A.P.L. per l'esercizio finanziario 1973-74 sono istituiti i seguenti capitoli:

PARTE I. — ENTRATE

Cap. 1053. — Interessi attivi sui fondi del F.A.P.L. depositati presso istituti di credito dagli uffici periferici dell'amministrazione oppure da enti vari cui è stata devoluta la gestione di corsi e cantieri . . . . . *p.m.*

PARTE II. — SPESE

Cap. 5207. — Contributi alle regioni a statuto ordinario da erogare per la sovvenzione ed il finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti, o comunque connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lettere *d*) ed *e*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25) . . . . . . . . . . *p.m.*

Roma, addì 12 dicembre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(13972)**

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1973.

**Modifica del decreto ministeriale 24 gennaio 1972 relativo all'iscrizione di 71 tipi di mais nei registri delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono stati iscritti nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, 71 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano gli ibridi Funk's G 4444, Funk's G 18500, Funk's G 65430, Funk's G Vitrocim, Funk's G 4411, Funk's G 6719, Funk's G Fast, Funk's G Lider, Funk's G Lord, Funk's G Steel A. 728, Funk's G 4652, Funk's G 18503, Funk's G 20220, Funk's G Max, Funk's G Mondial, Funk's G President, Funk's G Rock W, Funk's G Rock W 3, T. 477, A. 560, Funk's G 18504, Funk's G Duke, T. 879 e T. 5996, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 12 giugno 1973 con la quale la società stessa ha comunicato l'avvenuto cambiamento della ragione sociale in: Funk Italia S.p.a. - Milano;

Ritenuta l'opportunità di modificare conseguentemente, nel citato decreto ministeriale 24 gennaio 1972, l'indicazione del responsabile della conservazione in purezza dei predetti tipi di mais;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza dei tipi di mais da granella Funk's G 4444, Funk's G 18500, Funk's G 65430, Funk's G Vitrocim, Funk's G 4411, Funk's G 6719, Funk's G Fast, Funk's G Lider, Funk's G Lord, Funk's G Steel, A. 728, Funk's G 4652, Funk's G 18503, Funk's G 20220, Funk's G Max, Funk's G Mondial, Funk's G President, Funk's G Rock W, Funk's G Rock W 3, T. 477, A. 560, Funk's G 18504, Funk's G Duke, T. 879 e T. 5996, iscritti nei registri delle varietà con il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, è la Funk Italia S.p.a. di Milano.

Roma, addì 14 dicembre 1973

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

**(13909)**

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1973.

**Rettifica del nome del rappresentante degli industriali cartotecnici in seno al consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto ente;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 ottobre 1973, con il quale è stato nominato il presidente e ricostituito il consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il nuovo triennio;

Visto il telegramma n. 13962, in data 30 ottobre 1973, con il quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha precisato che il nome del rappresentante degli industriali cartotecnici in seno al consiglio direttivo dell'Ente predetto è Gianni e non Giacomo come indicato all'art. 2 del decreto 25 ottobre 1973 sopraindicato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Nell'art. 2 del decreto ministeriale 25 ottobre 1973 citato nelle premesse, il nome del rappresentante degli industriali cartotecnici dott. Camerini Giacomo è rettificato in Gianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1973

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FERRARI-AGGRADI

(20)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1974.

**Riconoscimento del carattere di servizio pubblico alla distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati alla erogazione di gas di città ed all'imbottigliamento e dichiarazione di priorità delle forniture necessarie per i predetti pubblici servizi.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Considerato che la distribuzione di gas di petrolio liquefatti attraverso le reti cittadine presenta, attesi gli usi di prima necessità cui il gas è destinato, le caratteristiche del pubblico servizio;

Considerato altresì che in vaste zone del territorio nazionale, ivi compresi centri urbani di rilevante consistenza, l'approvvigionamento di gas per uso domestico avviene non attraverso le apposite reti fisse ma a mezzo di bombole contenenti gas di petrolio liquefatti;

Atteso che la distribuzione di gas in bombole presenta le stesse caratteristiche di servizio pubblico riconoscibili alla distribuzione di gas nelle reti cittadine;

Ritenuto che il rifornimento di gas di petrolio liquefatti per la produzione di gas di città e per l'imbottigliamento deve pertanto essere considerato prioritario, e che di conseguenza le forniture per altri usi possono avvenire solo ove siano assicurate le predette priorità;

Decreta:

Art. 1.

La distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati alla erogazione di gas di città ed all'imbottigliamento costituisce servizio pubblico.

Art. 2.

La fornitura di gas di petrolio liquefatti per i predetti pubblici servizi deve essere effettuata con carattere di priorità.

Art. 3.

Le forniture di gas di petrolio liquefatti per l'autotrazione sono ammesse solo ove siano compatibili con il soddisfacimento degli usi prioritari indicati nei precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1974

*Il Ministro*: DE MITA

(98)

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 10 dicembre 1973.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Novoli.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Novoli per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al comune il dott. Giacomo Taveri.

Sin dall'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza della amministrazione ordinaria.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Lecce, addì 10 dicembre 1973

*Il prefetto*: GRECO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 settembre 1973, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Novoli e nominato commissario straordinario, per la provvisoria gestione del comune, il dott. Giacomo Taveri, direttore di sezione;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Novoli, affidata al direttore di sezione dott. Giacomo Taveri, è prorogata di mesi tre dal 18 dicembre 1973.

Lecce, addì 10 dicembre 1973

*Il prefetto*: GRECO

(14007)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanamento del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Proposta di disciplinare di produzione del « Grignolino del Monferrato Casalese »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Grignolino del Monferrato Casalese » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Grignolino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dal vitigno Freisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona del Monferrato Casalese idonea a conseguire produzioni con caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende i seguenti territori comunali della provincia di Alessandria:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo (esclusa la parte sulla riva sinistra del Po), Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Grignolino del Monferrato Casalese » non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro di vigneto di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione definita nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Alessandria ed è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richieste delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nei territori delle provincie piemontesi confinanti con quella di Alessandria a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime aziende alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Grignolino del Monferrato Casalese » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gr. 10,50.

Art. 6.

Il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino chiaro, con tendenza all'arancione per l'invecchiamento;

odore: profumo caratteristico e delicato;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole amarognolo, con caratteristico retrogusto;

gradazione complessiva minima: gradi 11;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille;

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi: « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », « classico », e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Grignolino del Monferrato Casalese » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone, e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purché le viti di tali vitigni non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

**(3)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili, dal 27 febbraio 1973 al 18 maggio 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 547/73, n. 564/73, n. 585/73, n. 607/73, n. 619/73, n. 634/73, n. 640/73, n. 653/73, n. 666/73, n. 674/73, n. 685/73, n. 696/73, n. 711/73, n. 729/73, n. 745/73, n. 753/73, n. 760/73, n. 772/73, n. 785/73, n. 792/73, n. 805/73, n. 818/73, n. 827/73, n. 840/73, n. 855/73, n. 890/73, n. 896/73, n. 912/73, n. 928/73, n. 937/73, n. 961/73, n. 969/73, n. 978/73, n. 997/73, n. 1003/73, n. 1018/73, n. 1026/73, n. 1041/73, n. 1064/73, n. 1073/73, n. 1085/73, n. 1096/73, n. 1128/73, numero 1142/73, n. 1164/73, n. 1172/73, n. 1185/73, n. 1196/73, n. 1212/73, n. 1229/73, n. 1241/73, n. 1257/73, n. 1271/73 e n. 1289/73.**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27-2-1973 | 28-2-1973 | 1-3-1973 | 2-3-1973 | dal 3-3-1973 al 5-3-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.487,50 | 3.768,75 | 3.481,25 | 3.206,25 | 3.118,75 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.575,00 | 3.306,25 | 3.175,00 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.487,50 | 3.768,75 | 3.481,25 | 3.206,25 | 3.118,75 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.575,00 | 3.306,25 | 3.175,00 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.500,00 | 3.900,00 | 3.575,00 | 3.306,25 | 3.175,00 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 6-3-1973 | 7-3-1973 | 8-3-1973 | 9-3-1973 | dal 10-3-1973 al 13-3-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . | 3.387,50 | 3.568,75 | 3.387,50 | 3.118,75 | 3.206,25 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.431,25 | 3.175,00 | 3.300,00 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . | 3.387,50 | 3.568,75 | 3.387,50 | 3.118,75 | 3.206,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.431,25 | 3.175,00 | 3.300,00 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.431,25 | 3.175,00 | 3.300,00 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14-3-1973 | 15-3-1973 | dal 16-3-1973 al 19-3-1973 | 20-3-1973 | 21-3-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . | 3.387,50 | 3.662,50 | 3.387,50 | 3.537,50 | 3.656,25 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.431,25 | 3.687,50 | 3.431,25 | 3.668,75 | 3.768,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . | 3.387,50 | 3.662,50 | 3.387,50 | 3.537,50 | 3.656,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.431,25 | 3.687,50 | 3.431,25 | 3.668,75 | 3.768,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.431,25 | 3.687,50 | 3.431,25 | 3.668,75 | 3.768,75 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22-3-1973 | 23-3-1973 | dal 24-3-1973 al 26-3-1973 | dal 27-3-1973 al 28-3-1973 | 29-3-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.656,25 | 3.656,25 | 3.656,25 | 3.350,00 | 3.412,50 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.618,75 | 3.712,50 | 3.600,00 | 3.343,75 | 3.343,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.656,25 | 3.656,25 | 3.656,25 | 3.350,00 | 3.412,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.618,75 | 3.712,50 | 3.600,00 | 3.343,75 | 3.343,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.618,75 | 3.712,50 | 3.600,00 | 3.343,75 | 3.343,75 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30-3-1973 | dal 31-3-1973 al 2-4-1973 | 3-4-1973 | dal 4-4-1973 al 5-4-1973 | 6-4-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.387,50 | 3.537,50 | 3.643,75 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.343,75 | 3.081,25 | 2.837,50 | 2.962,50 | 3.131,25 |
| | | B non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . | 3.475,00 | 3.475,00 | 3.387,50 | 3.537,50 | 3.643,75 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.343,75 | 3.081,25 | 2.837,50 | 2.962,50 | 3.131,25 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . | 3.343,75 | 3.081,25 | 2.837,50 | 2.962,50 | 3.131,25 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 7-4-1973 al 10-4-1973 | dall'11-4-1973 al 12-4-1973 | 13-4-1973 | dal 14-4-1973 al 16-4-1973 | dal 17-4-1973 al 24-4-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.818,75 | 3.993,75 | 4.168,75 | 4.081,25 | 3.993,75 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.256,25 | 3.506,25 | 3.637,50 | 3.506,25 | 3.381,25 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.818,75 | 3.993,75 | 4.168,75 | 4.081,25 | 3.993,75 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.256,25 | 3.506,25 | 3.637,50 | 3.506,25 | 3.381,25 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.256,25 | 3.506,25 | 3.637,50 | 3.506,25 | 3.381,25 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25-4-1973 | dal 26-4-1973 al 27-4-1973 | dal 28-4-1973 al 30-4-1973 | dal 1°-5-1973 al 2-5-1973 | dal 3-5-1973 all'8-5-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.818,75 | 3.993,75 | 3.818,75 | 3.818,75 | 3.906,25 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.131,25 | 3.381,25 | 3.193,75 | 3.068,75 | 3.256,25 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.818,75 | 3.993,75 | 3.818,75 | 3.818,75 | 3.906,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.131,25 | 3.381,25 | 3.193,75 | 3.068,75 | 3.256,25 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.131,25 | 3.381,25 | 3.193,75 | 3.068,75 | 3.256,25 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 9-5-1973 al 10-5-1973 | dall'11-5-1973 al 14-5-1973 | 15-5-1973 | dal 16-5-1973 al 17-5-1973 | 18-5-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.081,25 | 3.818,75 | 3.906,25 | 3.993,75 | 3.750,00 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.381,25 | 3.006,25 | 3.068,75 | 3.131,25 | 2.893,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.081,25 | 3.818,75 | 3.906,25 | 3.993,75 | 3.750,00 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.381,25 | 3.006,25 | 3.068,75 | 3.131,25 | 2.893,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.381,25 | 3.006,25 | 3.068,75 | 3.131,25 | 2.893,75 |

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

**(13925)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili, dal 19 maggio 1973 al 31 luglio 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1306/73, n. 1321/73, n. 1335/73, n. 1369/73, n. 1384/73, n. 1393/73, n. 1410/73, n. 1420/73, n. 1437/73, n. 1473/73, n. 1484/73, n. 1495/73, n. 1515/73, n. 1531/73, n. 1551/73, n. 1564/73, n. 1581/73, n. 1589/73, n. 1613/73, n. 1621/73, n. 1631/73, n. 1649/73, n. 1658/73, n. 1671/73, n. 1685/73, n. 1699/73, n. 1716/73, n. 1738/73, n. 1761/73, n. 1778/73, n. 1791/73, n. 1800/73, n. 1818/73, n. 1828/73, n. 1844/73, n. 1850/73, n. 1862/73, n. 1881/73, n. 1892/73, n. 1907/73, n. 1916/73, n. 1935/73, n. 1954/73, n. 1973/73, n. 1990/73, n. 2001/73, n. 2021/73, n. 2034/73 e n. 2063/73.**

(in lire italiane per 100 kg)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 19-5-1973 al 21-5-1973 | 22-5-1973 | 23-5-1973 | 24-5-1973 | dal 25-5-1973 al 29-5-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi | 3.662,50 | 3.306,25 | 3.150,00 | 3.087,50 | 2.925,00 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) | 2.762,50 | 2.437,50 | 1.925,00 | 1.537,50 | 1.387,50 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi | 3.662,50 | 3.306,25 | 3.150,00 | 3.087,50 | 2.925,00 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 2.762,50 | 2.437,50 | 1.925,00 | 1.537,50 | 1.387,50 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . | 2.762,50 | 2.437,50 | 1.925,00 | 1.537,50 | 1.387,50 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 30-5-1973 al 4-6-1973 | 5-6-1973 | 6-6-1973 | 7-6-1973 | 8-6-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi | 1.868,75 | 2.462,50 | 2.462,50 | 4.187,50 | 4.437,50 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . | 1.125,00 | 1.818,75 | 2.075,00 | 2.562,50 | 2.937,50 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . | 1.868,75 | 2.462,50 | 2.462,50 | 4.187,50 | 4.437,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 1.125,00 | 1.818,75 | 2.075,00 | 2.562,50 | 2.937,50 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . | 1.125,00 | 1.818,75 | 2.075,00 | 2.562,50 | 2.937,50 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dal 9-6-1973 al 12-6-1973 | 13-6-1973 | 14-6-1973 | 15-6-1973 | dal 16-6-1973 al 18-6-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.312,50 | 4.437,50 | 4.437,50 | 4.218,75 | 4.093,75 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.181,25 | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.181,25 | 3.056,25 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.312,50 | 4.437,50 | 4.437,50 | 4.218,75 | 4.093,75 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.181,25 | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.181,25 | 3.056,25 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.181,25 | 3.431,25 | 3.556,25 | 3.181,25 | 3.056,25 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19-6-1973 | 20-6-1973 | 21-6-1973 | 22-6-1973 | dal 23-6-1973 al 25-6-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.937,50 | 3.937,50 | 4.106,25 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 2.812,50 | 2.687,50 | 2.843,75 | 2.843,75 | 3.025,00 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 3.937,50 | 3.937,50 | 4.106,25 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 2.812,50 | 2.687,50 | 2.843,75 | 2.843,75 | 3.025,00 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 2.812,50 | 2.687,50 | 2.843,75 | 2.843,75 | 3.025,00 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26-6-1973 | 27-6-1973 | 28-6-1973 | dal 29-6-1973 al 30-6-1973 | dal 1°-7-1973 al 2-7-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . | 4.343,75 | 4.106,25 | 4.106,25 | 4.243,75 | 4.587,50 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.087,50 | 2.843,75 | 2.968,75 | 2.968,75 | 3.268,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . | 4.343,75 | 4.106,25 | 4.106,25 | 4.243,75 | 4.587,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.087,50 | 2.843,75 | 2.968,75 | 2.968,75 | 3.268,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.087,50 | 2.843,75 | 2.968,75 | 2.968,75 | 3.268,75 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3-7-1973 | 4-7-1973 | dal 5-7-1973 al 6-7-1973 | dal 7-7-1973 al 10-7-1973 | 11-7-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.650,00 | 4.587,50 | 4.856,25 | 4.675,00 | 4.556,25 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . . . . . . | 3.268,75 | 3.268,75 | 3.631,25 | 3.275,00 | 3.393,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . | 4.650,00 | 4.587,50 | 4.856,25 | 4.675,00 | 4.556,25 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.268,75 | 3.268,75 | 3.631,25 | 3.275,00 | 3.393,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . . . | 3.268,75 | 3.268,75 | 3.631,25 | 3.275,00 | 3.393,75 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12-7-1973 | 13-7-1973 | dal 14-7-1973 al 18-7-1973 | dal 19-7-1973 al 20-7-1973 | dal 21-7-1973 al 24-7-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi | 5 031,25 | 5.143,75 | 5.318,75 | 5.118,75 | 4.943,75 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . | 4.050,00 | 3.937,50 | 4.162,50 | 4.037,50 | 3.925,00 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . | 5.031,25 | 5.143,75 | 5.318,75 | 5.118,75 | 4.943,75 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 4.050,00 | 3.937,50 | 4.162,50 | 4.037,50 | 3.925,00 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . | 4.050,00 | 3.937,50 | 4.162,50 | 4.037,50 | 3.925,00 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Prelievo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25-7-1973 | 26-7-1973 | 27-7-1973 | dal 28-7-1973 al 30-7-1973 | 31-7-1973 |
| 17.01 | | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | | | | |
| | | A. denaturati: (1) (2) | | | | | |
| | 17.01-100 | I. zuccheri bianchi . | 4.650,00 | 4.968,75 | 4.681,25 | 4.681,25 | 5.087,50 |
| | 17.01-300 | II. zuccheri greggi (3) . . . | 3.462,50 | 3.862,50 | 3.637,50 | 3.750,00 | 4.143,75 |
| | | B. non denaturati: | | | | | |
| | 17.01-500 | I. zuccheri bianchi . . . | 4.650,00 | 4.968,75 | 4.681,25 | 4.681,25 | 5.087,50 |
| | | II. zuccheri greggi: | | | | | |
| | 17.01-710 | a. destinati ad essere raffinati (3) (4) | 3.462,50 | 3.862,50 | 3.637,50 | 3.750,00 | 4.143,75 |
| | 17.01-790 | b. altri (3) (5) . . . . . . . | 3.462,50 | 3.862,50 | 3.637,50 | 3.750,00 | 4.143,75 |

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(13926)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482 sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata la necessità di indire un concorso, per titoli, per il conferimento di trenta posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina a primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Al concorso predetto possono partecipare i primi dirigenti amministrativi, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, forniti della laurea in economia e commercio, ed equipollenti, o in giurisprudenza.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come appresso:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva ordinaria e dirigenziale, quella speciale e del soppresso gruppo *A*;

2) numero, qualità e votazione dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e dirigenziali, di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso ed i titoli di merito, di cui al precedente art. 2, debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, pena la esclusione della loro valutabilità, entro i trenta giorni successivi a quello del predetto termine utile per la presentazione delle domande.

I suddetti titoli di merito, fatta eccezione dei titoli di studio, debbono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per la documentazione dei titoli, si osservano le seguenti modalità:

*a*) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

*b*) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autenticata nonchè con certificati, in carta da bollo da L. 500, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

*c*) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli enti pubblici deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità.

Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

*d*) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmate dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

*a*) cognome e nome;

*b*) data e luogo di nascita;

*c*) domicilio;

*d*) titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'università od istituto presso cui sono stati conseguiti;

*e*) servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*f*) data di nomina alla qualifica di primo dirigente;

*g*) l'amministrazione statale presso la quale prestano servizio;

*h*) titoli posseduti di cui all'art. 2 del presente bando;

*i*) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento la esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi, in applicazione dei criteri che verranno stabiliti in via preliminare dalla commissione stessa.

Il punteggio complessivo non potrà superare cento punti.

Nella valutazione dei titoli avranno particolare considerazione, tra i servizi resi dal concorrente, quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo, nonchè all'anzianità nella qualifica di primo dirigente.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

Art. 7.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti totalizzati nella votazione complessiva dei titoli presentati.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati primi dirigenti nel ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al quadro *L*, tabella VII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Agli stessi vincitori competerà il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1973

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre* 1973
*Registro n.* 38, *foglio n.* 157

**(14015)**

# REGIONE TOSCANA

**Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pistoia.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2890 in data 28 maggio 1973, relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Piteglio e Marliana;

Preso atto che il dott. Antonio Potenza, membro della citata commissione è stato collocato a riposo;

Ritenuto di dover modificare la composizione della commissione, che ancora non ha iniziato i propri lavori, nominando in sostituzione il dott. Maurizio Di Pasquale, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Pistoia;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica della propria deliberazione n. 2890 in data 28 maggio 1973 il dott. Maurizio Di Pasquale, direttore di sezione del Ministero dell'interno, è nominato membro della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Piteglio e Marliana, in sostituzione del dott. Antonio Potenza.

La commissione che avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Pistoia, inizierà le prove degli esami non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia, e, per otto giorni consecutivi, affissa all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura di Pistoia e dei comuni interessati.

Il veterinario provinciale di Pistoia è incaricato di curare la pubblicità dell'atto.

*Il presidente*: LAGORIO

*Il segretario*: POLLINI

**(13)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.